

Civile Ord. Sez. 6 Num. 25075 Anno 2017

Presidente: NAPPI ANIELLO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 23/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 25025-2015 proposto da:

KAMLEH MAROUN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 23, presso lo studio dell'avvocato MARIO ANTONIO ANGELELLI, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BARI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 402/2015 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 18/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/07/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7172
17

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza del 10/02/2015 la Corte d'appello di Bari ha respinto l'impugnazione proposta da Kamleh Maroun, cittadino libanese, avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Bari, confermando il provvedimento della Commissione territoriale, gli aveva negato il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria.

Lo straniero affermava di essere stato minacciato di morte nel 2007 da due appartenenti all'organizzazione Hezbollah, i quali pretendevano che egli fornisse loro alcune informazioni per il tramite di suo padre, che nel 2000 aveva affiancato l'esercito israeliano nell'occupazione del sud del Libano e aveva lavorato come carceriere ad Al Kiam. Per questo motivo Kamleh Maroun abbandonava il proprio Paese e arrivava in Grecia nel 2009, per poi tornare nuovamente in Libano. A seguito di nuove minacce ricevute dagli uomini di Hezbollah, lasciava per la seconda volta il Libano e arrivava infine in Italia nel settembre 2010.

La Corte d'appello ha ritenuto assolutamente inverosimile il racconto dell'istante, apparendo innanzitutto poco plausibile l'interessamento da parte di Hezbollah per il solo fatto che il padre, diversi anni prima, aveva lavorato come membro dell'Esercito del Libano del Sud e come carceriere ad Al Kiam. Non si comprende, inoltre, perché lo straniero abbia abbandonato il proprio Paese soltanto tre anni dopo le gravi minacce ricevute e soprattutto perché vi abbia successivamente fatto ritorno. Non sussistono quindi fondati motivi per ritenere che, ove tornasse in Libano, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave ai sensi delle lett. *a* e *b* dell'art. 14, d.lgs. 251/2007. D'altro canto, la situazione socio-politica del Libano non è comunque qualificabile

come “conflitto armato interno” ai sensi dell’art. 14, lett. *c*, d.lgs. 251/2007.

Per la cassazione di suddetta pronuncia ricorre Kamleh Maroun, affidandosi a un unico motivo, accompagnato da memoria.

Non svolge difese l’Amministrazione intimata.

Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, d.lgs. 251/2007, perché la Corte d’appello non ha valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dalla norma; nonché violazione dell’art. 8, comma 3, d.lgs. 251/2008, della Convenzione di Ginevra e della direttiva 2004/83/CE. Il Collegio avrebbe dovuto tener conto che nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale l’onere probatorio gravante sul richiedente è fortemente attenuato, dovendo il giudice svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda; avrebbe dovuto, altresì, esaminare la situazione generale del Libano alla luce di informazioni aggiornate e precise.

Il ricorso, articolando censure di merito, è inammissibile.

La Corte d’appello non ha rigettato l’impugnazione sul presupposto che la domanda fosse carente dal punto di vista probatorio, ma perché ha ritenuto quanto narrato dal sig. Kamleh Maroun del tutto inverosimile e comunque non integrante un rischio effettivo di subire un “danno grave” come definito dalla lett. *a* e *b* dell’art. 14, d.lgs. 251/2007 (*«la condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte» e «la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine»*).

Il rigetto viene congruamente motivato e appare condivisibile la valutazione del giudice di merito nel punto in cui è stato dato rilievo alla circostanza che l'istante – nonostante abbia subito, a suo dire, gravissime minacce di morte – abbia abbandonato il proprio Paese soltanto tre (o due, come riportato nel ricorso) anni dopo tali episodi e abbia in seguito deciso di farvi comunque ritorno.

Parimenti motivata in modo congruo e, pertanto, insindacabile, l'insussistenza del requisito di cui alla lett. c dell'art. 14 (*«minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale»*).

Non è conferente quanto dedotto nella memoria circa l'integrazione sociale del ricorrente in ragione della buona conoscenza della lingua italiana, dello svolgimento di attività lavorativa in Italia e dell'assenza di condanne penali, trattandosi di profili non rilevanti come presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, che consegue, al contrario, alla sussistenza di *“seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”* (art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere in ordine alle spese processuali, in considerazione della mancata attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 5 settembre 2017.

/

DEPOSITATO IN...